

«Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d'Anoia)» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.008)

«Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI-A y XI-B (Sant Sadurní d'Anoia-Gelida)» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.009) e

«Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-C» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.010)

— In subordine, annullamento parziale, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche derivanti dal superamento dei limiti di rumorosità (sottotratto IX-A.), del cambiamento del PGOU dell'Ayuntamiento de Santa Oliva (Sottotratto IX-A) e delle differenze nelle condizioni geotecniche (sottotratti X-B, XI-A y XI-B y IX-C), con riduzione dell'importo della correzione a EUR 2 348 201,96.

— In ogni caso, condanna della convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ridotto l'aiuto del Fondo di coesione inizialmente concesso nella fase dei progetti sopra menzionati, per asserite irregolarità nell'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

Secondo il Regno di Spagna, occorre dichiarare la nullità della decisione sulla base di tre diversi motivi:

- a) Violazione dell'art. H, n. 2, dell'allegato II al regolamento 1164/94 <sup>(1)</sup>, in quanto la Commissione ha emanato la decisione senza rispettare il termine di tre mesi a far data dall'udienza.
- b) Violazione dell'art. 20, n. 2, lett. f), della direttiva 93/38 <sup>(2)</sup>, poiché la Commissione non ha correttamente applicato tale disposizione, atteso che l'aggiudicazione di prestazioni complementari costituisce un'operazione concettualmente distinta dalla modifica di un appalto in fase di esecuzione prevista dalla normativa spagnola sui pubblici appalti, sicché tale modifica non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 93/38.
- c) In subordine, violazione dell'art. 20, n. 2, lett. f), della menzionata direttiva 93/38 in quanto ricorrono tutti i requisiti che consentono alle autorità spagnole di aggiudicare, secondo la procedura negoziata senza pubblicità, i lavori agguintivi effettuati nelle quattro fasi del progetto su cui incide la correzione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 82, pag. 40).

### Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — ADEDY e a./ Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-541/10)

(2011/C 30/88)

Lingua processuale: il greco

### Parti

*Ricorrente:* Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia), Sp. Papaspiros (Atene, Grecia) e Il. Iliopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. M. Tsipra)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del Consiglio 7 settembre 2010, 2010/486/CE, «che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12);

— annullare la decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, «indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 145 dell'11 giugno 2010, pag. 6);

— condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea 7 settembre 2010, 2010/486/CE, «che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12) e l'annullamento della decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, «indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 145 dell'11 giugno 2010, pag. 6).

A sostegno dei loro argomenti i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- In primo luogo, i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sono state adottate eccedendo le competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio. In particolare, gli artt. 4 e 5 dei Trattati sanciscono i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre, l'art. 5, n. 2, dei Trattati, prevede espressamente che qualsiasi competenza non attribuita dagli Stati membri all'Unione appartiene agli Stati membri. Ai sensi degli artt. 126 e ss. dei Trattati, le misure che possono essere adottate dal Consiglio nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo e che possono essere contenute nelle sue decisioni, non possono essere specificamente, espressamente e rigorosamente previste laddove tale potere non sia attribuito dai Trattati al Consiglio.
- In secondo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione delle competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio e che sono, quanto al loro contenuto, contrarie ad esse. In particolare, le decisioni impugnate indicano come fondamento giuridico della loro adozione gli artt. 126, n. 9, e 136 del Trattato. Tuttavia, gli atti impugnati sono stati adottati eccedendo le competenze attribuite da tali articoli alla Commissione europea e al Consiglio, semplicemente come una misura di applicazione di un accordo bilaterale tra i quindici Stati membri della zona Euro che avevano deciso la concessione dei prestiti bilaterali e la Grecia. Tuttavia, una competenza del Consiglio ad adottare un simile atto non è né riconosciuta né prevista dai Trattati.
- In terzo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate, introducendo tagli agli stipendi e alle pensioni, violano diritti quesiti patrimoniali dei ricorrenti e perciò sono state adottate in violazione dell'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

**Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — XXXLutz Marken/UAMI — Meyer Manufacturing (CIRCON)**

(Causa T-542/10)

(2011/C 30/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

#### Parti

**Ricorrente:** XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. H. Pannen)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:** Meyer Manufacturing Co. Ltd (Hong Kong, Cina)

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 40/2010-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

**Richiedente il marchio comunitario:** la ricorrente

**Marchio comunitario di cui trattasi:** il marchio denominativo «CIRCON», per prodotti delle classi 7, 11 e 21

**Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:** Meyer Manufacturing Company Limited

**Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:** il marchio denominativo «CIRCULON», per prodotti delle classi 11 e 21

**Decisione della divisione di opposizione:** parziale rigetto della domanda di registrazione

**Decisione della commissione di ricorso:** rigetto del ricorso

**Motivi dedotti:** violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009<sup>(1)</sup>, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti, nonché violazione dell'art. 76, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso nella propria decisione avrebbe preso in considerazione fatti che non erano stati esposti dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Nordmilch/UAMI — Lactimilk (MILRAM)**

(Causa T-546/10)

(2011/C 30/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

#### Parti

**Ricorrente:** Nordmilch AG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. R. Schneider)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:** Lactimilk, SA (Madrid, Spagna)